

## **Novità del mese di marzo 2012**

### **FORMAZIONE** **Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011**

L'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entrato in vigore il 26 gennaio 2012, ha sancito nuove regole per la formazione dei dipendenti delle Aziende indipendentemente dal numero degli stessi. In sintesi :

- *TUTTI i dipendenti devono essere soggetti a formazione generale e specifica per l'attività svolta*
- *E' dato tempo un anno per completare la formazione richiesta*
- *Vanno da subito evidenziati i percorsi formativi già posti in essere*
- *Gli stagisti eventualmente attivati, vanno formati entro 60 gg dall'ingresso in Azienda.*

L'accordo prevede la formazione del personale sulla base di rischi generici e rischi specifici in tema della sicurezza riferita al proprio posto di lavoro e alla propria attività.

#### **Aspetti vincolanti e facoltativi**

Le disposizioni dell'Accordo per la formazione dei lavoratori danno attuazione all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e sono vincolanti per le aziende.

Le indicazioni per la formazione dei preposti e dirigenti non sono vincolanti. Il datore di lavoro ha l'obbligo di formare queste figure, ma l'Accordo non è cogente; infatti l'attuale formulazione del provvedimento prevede che *"La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica"*.

#### **Formazione progressa**

La formazione dei lavoratori progressa riconosciuta valida dall'Accordo, riguarda corsi effettuati *"nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi"*

L'articolo 1 prevedeva che *"I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:*

- *i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;*
- *nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;*
- *cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo";*

In attesa di chiarimenti per attestare la formazione effettuata prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, le imprese possono attivarsi nel reperire la documentazione utile per comprovarne la validità, in modo da stabilire un quadro di riferimento chiaro dal quale far poi discendere la progettazione e pianificazione della formazione secondo le modalità contenute nell'Accordo.

## **Novità del mese di marzo 2012**

Pag. 2 segue

Può essere utile reperire, per esempio:

- programma del corso;
- dati sui soggetti formatori e nominativi dei docenti
- documentazione distribuita;
- tempi e durata dei corsi di formazione;
- numero di lavoratori coinvolti nella formazione con relativa scheda presenze;

**Attualmente nell'accordo sono previsti i seguenti percorsi formativi:**

- *corso base per tutti i lavoratori di formazione generale dedicato allo sviluppo dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro di 4 ore*
- *corso specifico in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni .....caratteristici del comparto di appartenenza dell'Azienda con durata minima di 4 – 8 – 12 ore. ( Per il settore terziario sono sufficienti 4 ore oltre alle 4 ore precedenti )*

Vista la grande attenzione che viene posta all'argomento, visti i vari pareri e interpretazioni anche delle organizzazioni datoriali, suggeriamo in questa fase di transizione e in attesa di maggiori chiarimenti da parte dei vari soggetti interessati di:

- Valutare attentamente la situazione all'interno della propria Azienda di quanto già precedentemente eseguito sul tema
- Recuperare la cronistoria dei corsi già effettuati con l'evidenza dei partecipanti ( firma presenza ) al fine di considerare quanto già effettuato
- Impostare un programma di corsi di formazione nell'arco temporale di due anni per tutti i dipendenti

I consulenti di **ENGINEERING & SERVICE** sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.